



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 febbraio 2019
(OR. en)

6311/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0038 (NLE)**

**ECO 22
ENT 31
MI 134
UNECE 3**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 80 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 80 final.

All.: COM(2019) 80 final

Bruxelles, 11.2.2019
COM(2019) 80 final

2019/0038 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite in riferimento alla prevista adozione di una megadecisione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) elabora a livello internazionale prescrizioni armonizzate volte a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

In conformità alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). In conformità alla decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"), l'Unione ha aderito all'accordo parallelo.

Le riunioni del WP.29 UNECE, il Forum mondiale per l'armonizzazione delle regolamentazioni sui veicoli, si svolgono tre volte all'anno: a marzo, giugno e novembre di ogni anno civile. Nel corso di ciascuna sessione vengono adottati nuovi regolamenti UN, nuovi regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) e/o modifiche di regolamenti UN o di regolamenti tecnici mondiali UN (UN GTR) in vigore, per tenere conto del progresso tecnico. Prima di ogni riunione del WP.29 uno dei sei gruppi di lavoro (GR) in cui esso si articola approva le modifiche da apportare.

Successivamente, in un'altra riunione del WP.29, si procede alla votazione finale per l'adozione delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche, a condizione che sia raggiunto il quorum e che esista una maggioranza qualificata fra le parti contraenti. L'UE è parte contraente di due accordi (l'accordo del 1958 e quello del 1998) nel quadro del WP.29. Ogni volta viene elaborata una decisione del Consiglio, detta "megadecisione", contenente l'elenco dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche, la quale autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione in ciascuna riunione del WP.29.

La presente decisione del Consiglio definisce la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti, delle modifiche, dei supplementi e delle rettifiche che saranno sottoposti al voto nella riunione del WP.29 che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta integra la politica del mercato interno dell'Unione per quanto concerne l'industria automobilistica ed è pienamente in linea con essa.

Il sistema WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo, in

quanto consente ai costruttori dell'UE di utilizzare una serie comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che il prodotto sarà riconosciuto dalle parti contraenti come conforme alla loro legislazione nazionale. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009, relativo alla sicurezza generale dei veicoli, oltre 50 direttive dell'UE e di sostituirle con i corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è stato adottato con la direttiva 2007/46/CE, che ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione di detta direttiva i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione nel quadro dell'omologazione UE.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il sistema WP.29 è legato alla politica dell'Unione in materia di competitività, su cui la presente iniziativa ha un impatto positivo. La presente proposta è anche coerente con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia, che vengono tenute in debita considerazione nel processo di elaborazione e adozione dei regolamenti UN che rientrano nel quadro dell'accordo del 1958.

3. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà**

Il voto a favore di strumenti internazionali come le proposte di regolamenti UN, di modifiche di regolamenti UN e di progetti di regolamenti tecnici mondiali nonché della loro integrazione nel sistema di omologazione UE dei veicoli a motore può essere espresso solo dall'Unione. Oltre a impedire la frammentazione del mercato interno, ciò garantisce anche norme ambientali e di sicurezza di uguale livello in tutta l'Unione. Offre anche vantaggi in termini di economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato dell'Unione e anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati per ottenere l'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La presente proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente decisione del Consiglio autorizza la Commissione a votare a nome dell'Unione ed è lo strumento proporzionato, in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 97/836/CE del Consiglio, per definire una posizione unitaria dell'UE in seno all'UNECE per quanto riguarda il voto sui documenti di lavoro all'ordine del giorno della riunione del WP.29. La presente proposta soddisfa quindi il principio di proporzionalità, dato che non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza e di protezione pubbliche.

- **Scelta dell'atto giuridico**

In conformità all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE è necessaria una decisione del Consiglio al fine di stabilire le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale.

4. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex-post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta. Essa è stata tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non può essere oggetto di una valutazione d'impatto in quanto non è di natura legislativa e non sono disponibili né possibili opzioni strategiche alternative.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

In termini di oneri amministrativi l'iniziativa non ha ripercussioni, perché i riferimenti dei testi modificati allegati alla megadecisione non introdurranno nuovi obblighi di informazione o altri obblighi amministrativi per le imprese, comprese le PMI. L'obiettivo è, al contrario, quello di ridurre gli oneri amministrativi, dato che l'applicazione di prescrizioni armonizzate su scala mondiale consente ai fabbricanti di presentare la documentazione di omologazione di sistemi e componenti non solo nell'UE, ma anche sui mercati di esportazione delle parti contraenti dell'accordo del 1958 che non fanno parte dell'UE.

La proposta ha un impatto molto positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. L'accettazione, da parte dei partner commerciali dell'UE, di regolamenti sui veicoli armonizzati a livello internazionale è riconosciuta come il modo migliore per eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e per aprire o ampliare l'accesso al mercato per le imprese del settore automobilistico dell'UE.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa non ha alcuna incidenza sul bilancio.

6. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta definisce la posizione dell'Unione nella votazione delle seguenti proposte:

- le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128;
- la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5;
- le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e
- la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, le proposte di modifica della risoluzione consolidata R.E.5., le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Conformemente all'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e all'articolo 6 dell'accordo parallelo, il comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e il comitato esecutivo dell'accordo parallelo ("i comitati pertinenti della commissione

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

economica per l'Europa delle Nazioni Unite") possono adottare le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 55, 58, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5; le proposte di quattro nuovi regolamenti UN e la proposta di modifica dell'allegato 4 dell'accordo del 1958 ("megadecisione").

- (4) I comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in occasione della 177^a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, sono chiamati ad adottare una megadecisione relativa alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'omologazione dei veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, nonché ai regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale a tali veicoli, accessori e part.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nei comitati pertinenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'adozione di tali modifiche dell'allegato 4 dell'accordo del 1958, dei regolamenti UN, della risoluzione consolidata e dei nuovi regolamenti UN, poiché i regolamenti, insieme alla risoluzione consolidata, vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (6) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato contenente disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UN") nel sistema di omologazione UE, come prescrizioni per l'omologazione oppure come alternative alla legislazione dell'Unione. Dall'adozione della direttiva 2007/46/CE i regolamenti UN sono progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 0, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 23, 27, 38, 41, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 69, 70, 73, 74, 77, 86, 87, 91, 92, 98, 104, 106, 107, 110, 112, 113, 116, 119, 122, 123 e 128 nonché dalla risoluzione consolidata R.E.5. Occorre inoltre rettificare alcune disposizioni dei regolamenti UN nn. 55, 58 e 107.
- (8) Al fine di chiarire e consolidare le prescrizioni concernenti i componenti attualmente contenute in vari regolamenti UN, è necessario adottare tre nuovi regolamenti UN relativi ai dispositivi di segnalazione luminosa, ai dispositivi di illuminazione della strada e ai catadiottri. Questi nuovi regolamenti UN sostituiranno, senza modificare alcuna prescrizione tecnica dettagliata già in vigore, 20 regolamenti UN (nn. 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 e 123) che non saranno più utilizzati per le nuove omologazioni dei veicoli. Il 6 novembre 2018 il Consiglio ha già adottato una decisione relativa alla posizione da adottare per quanto riguarda tutti i suddetti 23 regolamenti UN nella sessione del novembre 2018 dei comitati

³ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

pertinenti dell'UNECE (176^a sessione del Forum mondiale). In tale sessione i comitati pertinenti non hanno tuttavia proceduto al voto su detti regolamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato amministrativo dell'accordo del 1958 riveduto e nel comitato esecutivo dell'accordo parallelo, in occasione della 177^a sessione del Forum mondiale che si svolgerà dall'11 al 15 marzo 2019, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*